

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3204</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LETTIERI, SALVI, PADULA, BELLUSCIO, de MEO, BELCI, ROSATI, MANCINI VINCENZO, COMPAGNA, SPERANZA, PISANU, PISICCHIO, SISTO, MUSOTTO, SANZA, VILLA, DI GIANNANTONIO, ARMANI, MAGRI, MATTARELLI, BOLOGNA, ALLOCCA, VAGHI, SCARLATO, GAVA**

*Presentata il 12 agosto 1974*

### Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il riordinamento del Ministero dell'agricoltura e foreste, predisposto dal Ministro della riforma burocratica prevede, tra l'altro, la costituzione di una direzione generale della difesa del suolo e dell'ecologia agraria e forestale, articolata in 12 divisioni ed in un servizio ispettivo.

Lo stesso schema ipotizza la strutturazione della relativa amministrazione periferica in distretti per l'agricoltura e la difesa del suolo ed in comandi interprovinciali del corpo forestale dello Stato (CFS).

Alla luce del contenuto del decreto del Presidente della Repubblica, n. 11 in materia agricola-forestale e regioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 in materia di dirigenza statale, posteriori allo schema di ristrutturazione del MAF, lo schema stesso appare, per il corpo forestale dello Stato, decisamente improponibile nella sua struttura originaria.

Infatti le competenze dello Stato in materia forestale, in ordine alla programmazione, alla sistemazione idrogeologica, agli interventi per la protezione della natura, ai parchi nazionali, al controllo delle qualità genetiche dei materiali di propagazione forestale e della relativa produzione e commercio, alla tenuta del libro nazionale dei boschi da seme e del registro dei cloni, al fondo forestale nazionale e al fondo di solidarietà nazionale, agli studi ed alle iniziative di sperimentazione forestale, alla ricerca applicata, alla tecnologia e merceologia del legno, al contenzioso forestale, previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11, da accordi internazionali, dalla legge 22 maggio 1973, n. 269, si configurano in modo omogeneo e postulano una organizzazione appropriata del corpo forestale dello Stato.

Tanto più che al corpo stesso, per scelta recente della magistratura, dovrebbero essere affidati anche compiti di vigilanza sulle

manomissioni territoriali, in considerazione della specifica formazione professionale dei forestali, particolarmente sensibili ai problemi ecologici in generale.

Del resto il legislatore, nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 11, ha riconosciuto l'atipicità e le funzioni di polizia tecnica dell'amministrazione forestale e quindi l'esigenza di mantenere il corpo forestale alle dipendenze dello Stato, conservandone l'unitarietà di struttura, di reclutamento e di inquadramento.

Proprio per questa sua atipicità, già il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato) aveva escluso il corpo forestale dello Stato (articolo 384) dall'applicazione delle norme contemplate nel testo unico, ribadendo la validità delle leggi speciali riguardanti il corpo stesso (legge 12 marzo 1948, n. 804 e leggi seguenti).

Anche la sentenza 142/1972 dalla Corte costituzionale chiarisce ulteriormente la materia e consolida questo convincimento.

L'importanza dei compiti affidati all'amministrazione forestale è sottolineata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 allorché stabilisce un numero di posti dirigenziali per i servizi centrali del corpo forestale dello Stato di ampiezza largamente superiore (n. 17 direttori di divisione in luogo di 12, n. 7 posti di dirigente superiore in luogo di uno, n. 4 posti di vice consigliere ministeriale e n. 6 posti di capo-reparto alle scuole allievi sottufficiali e guardie forestali, con qualifica di primo dirigente) a quelli previsti nello schema di decreto presidenziale concernente un'ipotesi di riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per lo stesso motivo il citato schema di decreto del Presidente della Repubblica è senza dubbio inadeguato anche per quanto riguarda le strutture periferiche del corpo forestale, al quale deve essere assegnato uno spazio strutturale di ben diversa ampiezza rispetto a quella prevista. Comunque lo schema di decreto del Presidente della Repubblica già ipotizza (articolo 21) per il corpo forestale dello Stato, pur senza precisarne il numero, la creazione di uffici periferici a livello superiore («organi periferici») e di uffici interprovinciali.

Questa maggiore ampiezza, oltre ad obbedire alle inderogabili esigenze di natura tecnica ed operativa per lo svolgimento dei compiti sanciti dal decreto del Presidente

della Repubblica n. 11 (protezione della natura, sistemazione idrogeologica, parchi nazionali, eccetera), verrebbe anche a sanare una grave ingiustizia, morale ed economica, commessa ai danni del personale tecnico superiore periferico del corpo forestale dello Stato, escluso, esso solo fra tutto il personale periferico dello Stato, dai benefici della dirigenza, nonostante i compiti attribuitigli siano di indiscusso livello dirigenziale.

A ciò si aggiungano i compiti che il corpo forestale dello Stato è chiamato a svolgere per conto dell'azienda di Stato per le foreste demaniali (direzione, gestione e sorveglianza di parchi nazionali e riserve naturali, costituzione di zone di sperimentazione per colture arboree da legno, gestione di aziende faunistiche e di aziende pilota, gestione dei boschi da seme e degli stabilimenti per la lavorazione delle sementi elette, ampliamento del demanio naturalistico e dei boschi da seme, gestione ed ampliamento dei vivai forestali sperimentali per la produzione di postime di alta qualità genetica, valorizzazione con colture da legno delle pertinenze idrauliche demaniali, eccetera), compiti che non figurano né nel decreto del Presidente della Repubblica n. 11, né nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748, ma che, anche dopo la consegna delle foreste statali di cui alla legge 281 alle regioni, permangono con dimensioni senza dubbio notevoli.

Parallelamente alle disposizioni normative e alle considerazioni di cui sopra, sussistono - nella prospettiva della nuova politica di protezione della natura e di assetto ecologico territoriale affidata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 11 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - motivi di opportunità politica e di logica che suggeriscono il rafforzamento delle strutture del corpo forestale dello Stato: sotto il profilo finanziario (cioè senza aggravio ulteriore di spesa per lo Stato), della efficienza (grande consolidata esperienza nella difesa degli ambienti naturali), della immediatezza di impiego (7.000 uomini addestrati con opportuna e capillare dislocazione territoriale).

Le esigenze di protezione della natura - postulate dal legislatore nel decreto del Presidente della Repubblica n. 11 - non possono non avere un punto di riferimento operativo proprio nel corpo forestale dello Stato, anche in funzione delle esigenze di controllo, di verifica e di lotta contro gli inquinamenti (polizia ecologica), che costituiscono senza

dubbio uno fra i più importanti momenti dell'azione per la difesa dell'ambiente.

La legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, quella sugli incendi boschivi, la legge quadro recante principi fondamentali per la difesa della fauna selvatica, caccia e pesca, e l'altra per l'incentivazione della selvicoltura, tutte all'esame del Parlamento, nonché quella della difesa del suolo recentemente approvata dal Consiglio dei ministri, danno poi nuovi più ampi contenuti alle responsabilità del corpo forestale dello Stato, che potrà continuare, anche attraverso una successiva ristrutturazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, nell'attività ecologica, assorbendo eventualmente le energie disponibili di altri settori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a ridotta operatività a seguito del trasferimento di molte competenze alle regioni, nonché delle mutate situazioni nella politica di tutela dell'ambiente naturale.

Il fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 ha attribuito dirigenze centrali e periferiche al corpo forestale dello Stato — sancendo per il corpo stesso un particolare stato giuridico del tutto atipico rispetto alle altre Direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ed il fatto dell'indubbia prevalenza di interessi forestali, di difesa del suolo e naturalistici nelle competenze dell'amministrazione forestale (decreto del Presidente della Repubblica n. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 e legge 269 del 1973, tanto è vero che il legislatore ha voluto che il corpo forestale dello Stato non solo mantenesse ma anzi rafforzasse le sue strutture centrali e conservasse integro l'importante capillare apparato periferico costituito dalle stazioni forestali) impongono che l'ipotizzata Direzione generale della difesa del suolo e dell'ecologia agraria e forestale, di cui alla bozza di decreto del Presidente della Repubblica per il riordinamento del MAF, si configuri in un Ispettorato generale del corpo forestale dello Stato (succedendo all'attuale Direzione generale per l'economia montana e per le foreste).

Il mantenimento nell'ambito del nuovo Ispettorato generale degli appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva ed operaia (personale civile) della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste è indispensabile, in quanto detto personale forma parte integrante di un sistema operativo già collaudato ed altamente specializzato che al-

trimenti verrebbe privato della necessaria completezza a livelli intermedi e terminali provocando una frattura vera e propria nel processo di lavoro ed una perdita secca di alta qualificazione professionale.

L'amministrazione del personale del nuovo Ispettorato generale viene affidata ad un autonomo Consiglio di amministrazione, già operante a norma del decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A capo dell'Ispettorato generale del corpo forestale dello Stato è posto un dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti tecnici del corpo forestale dello Stato, che è anche direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. La tabella XI quadro A « dirigenti generali » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 viene pertanto diminuita di un'unità.

Da queste premesse nasce, evidente, da un lato il tipo di ristrutturazione centrale del nuovo Ispettorato generale e dall'altro lato il tipo di ristrutturazione periferica del corpo forestale dello Stato.

La necessità di un'appropriata riorganizzazione del corpo forestale dello Stato è stata auspicata del resto anche dalla Commissione agricoltura del Senato nella seduta del 14 febbraio 1973 con opportuno ordine del giorno.

I distretti, a carattere polivalente, previsti dall'attuale schema di decreto del Presidente della Repubblica di ristrutturazione del MAF (articolo 11 e articolo 12) non possono in alcun modo costituire organi periferici del corpo forestale dello Stato, proprio per la specificità delle competenze in atto e delle funzioni attribuibili.

Viceversa, occorre dotare il corpo forestale dello Stato di distretti a carattere monovalente e cioè con esclusive competenze forestali ed ecologiche.

Tra l'altro non è ammissibile che la responsabilità di coordinamento e di vigilanza delle Stazioni forestali (che sono per legge organi dello Stato) e del governo di tutto il personale del corpo forestale dello Stato, che gode di uno stato giuridico particolare, possa dipendere in alcuni casi da dirigenti sprovvisti dei poteri di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Nell'ipotesi di ristrutturazione periferica di cui al già citato schema di decreto del Presidente della Repubblica vengono formulate altre indicazioni integrative (uffici e comandi

interprovinciali del corpo forestale, ad esempio), ma alla luce della realtà attuale occorre prevedere una intelaiatura più omogenea e finalizzata ad esigenze funzionali ed operative sia per i necessari rapporti con le regioni nei casi in cui la materia non presenta uno spartiacque delimitativo molto evidente e sia per l'esigenza di disporre di strutture parallele a quelle ipotizzate dal Ministero dei lavori pubblici.

A tal fine la competenza territoriale degli organi periferici del corpo forestale dello Stato deve discendere da esigenze di unità comprensoriali e non da circoscrizioni amministrative, ciò allo scopo di renderne più incisiva l'azione, di evitare sovrapposizioni di competenze con i poteri locali ed anche in sintonia con i piani di bacino da realizzare congiuntamente al Ministero dei lavori pubblici.

Fanno eccezione a questi criteri di omogeneità territoriale gli Ispettorati di zona da istituire per assicurare i compiti decentrati — amministrativi e di governo — del personale dell'amministrazione forestale (corresponsione stipendi, paghe, indennità integrative o speciali al personale in servizio o in quiescenza; tenuta e aggiornamento dei fogli matricolari; rapporti con le autorità militari e civili per cure sanitarie, ricoveri, eccetera; riconoscimento di infermità per cause di servizio; rapporti informativi; provvedimenti disciplinari; distribuzione ed inventario dei materiali di equipaggiamento ed armamento, eccetera).

L'unito disegno di legge prevede pertanto una struttura centrale pressoché analoga a quella stabilita in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica, n. 748 e già

funzionante, nonché le sottoelencate indispensabili strutture periferiche:

— n. 3 Ispettorati di zona, con circoscrizione rispettivamente per i territori dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, per il governo e l'amministrazione del personale;

— n. 6 distretti, con circoscrizione da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gruppi di bacini idrografici, con compiti programmatici e di coordinamento operativo;

— n. 45 uffici di bacino, con circoscrizione da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per bacino idrografico con compiti operativi;

— n. 120 comandi di distacco del CFS con circoscrizione da determinarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con il compito di coordinare il servizio d'istituto dei comandi stazioni forestali;

— comandi stazioni del CFS, nel numero attualmente esistente.

I compiti affidati all'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato, nonché agli uffici periferici del CFS sono svolti di concerto e d'intesa con le amministrazioni regionali interessate, nei casi previsti dalle leggi.

Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge di ristrutturazione dell'amministrazione forestale dello Stato, rispetto al bilancio dell'attuale direzione generale dell'economia montana e delle foreste, è di lire 2 miliardi annui.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita a mezzo dell'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato, alle dirette dipendenze del Ministro, ed a mezzo degli organi periferici del corpo forestale dello Stato (che sostituiscono gli attuali organi centrali e periferici della direzione generale dell'economia montana e delle foreste) le funzioni e le attività ad esso spettanti nelle materie di cui all'articolo 4 lettera c) — limitatamente alla ricerca e sperimentazione forestale — f), g), h), p), s) e t) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

## ART. 2.

L'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato ha il compito di attendere alle attività statali in materia di bonifica montana, di difesa idrogeologica, di protezione della natura, di vincoli idrogeologici ed ecologici; di coordinamento della attività degli Enti che operano nel settore della difesa del suolo e dell'ecologia agraria e forestale; di parchi nazionali, di riserve naturali, di zone umide, di oasi venatorie, di biotopi e dell'ecologia in genere; di rapporti con le organizzazioni internazionali nel settore delle foreste, della difesa del suolo e della protezione della natura, di applicazione delle direttive comunitarie nel settore delle foreste, del legno e della protezione dell'ambiente; di studi e rilevamenti idrogeologici ed ecologici ai fini della programmazione della difesa del suolo e del bilancio ecologico nazionale; di sperimentazione e ricerca forestale ed ecologica; di boschi da seme e delle relative competenze di cui alla legge 22 maggio 1973 n. 269; di coordinamento degli interventi con gli organi della protezione civile e con gli altri enti ed istituti in occasione di calamità naturali; di prevenzione, servizi di segnalazione e di pronto intervento relativi a calamità naturali nel settore di competenza (difesa del suolo, incendi boschivi, valanghe, frane, alluvioni ecc.); di prevenzione e di accertamento in materia di trasgressione alle leggi forestali e per la protezione dell'am-

biente; di atti di polizia giudiziaria relativi ai reati forestali ed ecologici; di governo e di amministrazione del personale del corpo forestale dello Stato; di scuole del corpo forestale dello Stato; di concorsi per il personale delle singole carriere; dell'organizzazione e gestione degli uffici centrali e periferici; del centro sportivo del corpo forestale dello Stato.

ART. 3.

Alle dipendenze e nei quadri dell'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato opera, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 2;

a) il personale del corpo forestale dello Stato di cui alla legge istitutiva 12 marzo 1948 n. 804 e successive modificazioni.

L'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato si avvale dell'opera, per i suoi compiti istituzionali, del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il numero dei posti di ruolo (tabella I a e b, tabella III a, b, c, tabella IV) nelle singole carriere è quello stabilito dalla legge 18 febbraio 1963, n. 301, con le riduzioni conseguenti all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e con le aggiunte dei posti dirigenziali di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge. Il numero dei posti di ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali (tabella II) è quello stabilito dalla legge 18 febbraio 1963 n. 301, con la distribuzione percentuale nei vari gradi dei sottufficiali corrispondente a quella dei pari grado degli altri corpi di polizia.

All'assunzione, formazione, amministrazione e governo del personale, l'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato provvede autonomamente.

Il personale dipendente dall'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato presta la propria opera, nell'interesse delle singole regioni, per l'assolvimento dei compiti trasferiti alla competenza regionale in materia di foreste, caccia e pesca nelle acque interne.

ART. 4.

Il personale del corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia conserva l'attuale stato

giuridico e nulla è innovato per quanto riguarda norme relative all'assunzione, al mantenimento in servizio ed al collocamento a riposo. Il personale stesso riveste, in ogni tempo e luogo, ad integrazione delle norme contenute nell'articolo 221 del codice di procedura penale, le qualifiche, a seconda del grado, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.

Lo stesso personale riveste, analogamente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed è considerato in servizio permanente anche quando non è comandato.

Al personale con funzioni di polizia del corpo forestale dello Stato sono dovuti, in ogni tempo e luogo, il trattamento economico e quello di quiescenza, le indennità e le competenze di qualsiasi natura e denominazione nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado degli appartenenti agli altri corpi di polizia dello Stato.

Il personale del corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia beneficia delle attribuzioni riservate agli altri corpi di polizia dello Stato, è esente dal richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione. Il servizio prestato nel corpo dalle guardie forestali è valevole, a tutti gli effetti, a norma della legge 27 ottobre 1965. n. 1198, come servizio militare di leva.

#### ART. 5.

Nell'ambito dell'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato opera un Consiglio di amministrazione autonomo, con competenza su tutto il personale dipendente, costituito ai sensi dell'articolo 146, 8° comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 modificato ed integrato a norma della legge 18 marzo 1968 n. 249 e di successivi provvedimenti.

Nell'ambito dello stesso ispettorato generale svolge la sua attività l'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Le funzioni di direttore dell'Azienda sono esercitate dal direttore generale dell'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato.

Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti il personale del corpo forestale dello Stato addetto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

ART. 6.

Gli uffici centrali dell'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato sono ordinati in conformità di quanto stabilito dal quadro *D*) della tabella XI « dirigenti tecnici del corpo forestale dello Stato », allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato ha propri servizi ispettivi (due) per il personale, per gli uffici dipendenti e per gli enti soggetti al suo controllo, nonché propri uffici studi (due) per i settori della difesa del suolo e della protezione dell'ambiente.

La Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, con competenze circa la componente agro-forestale nell'assetto territoriale, la difesa del suolo e la sistemazione idro-geologica, la conservazione dell'ambiente naturale, è retta da un dirigente superiore del corpo forestale dello Stato, come stabilito al quadro *D*) della tabella XI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 7.

Sono organi periferici dell'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato:

- 1) Gli ispettorati di zona del corpo forestale dello Stato;
- 2) I distretti del corpo forestale dello Stato (distretti delle foreste, della difesa del suolo e dell'ecologia);
- 3) Gli uffici di bacino del corpo forestale dello Stato;
- 4) I distaccamenti e le stazioni del corpo forestale dello Stato;
- 5) La scuola allievi sottufficiali e guardie forestali del corpo forestale dello Stato.

ART. 8.

Gli ispettorati di zona del corpo forestale dello Stato, nel numero complessivo di 3 (tre), di cui l'uno in Italia settentrionale, l'altro in Italia centrale ed il terzo in Italia meridionale, hanno compiti, nelle circoscrizioni di rispettiva competenza, di amministrazione e di governo del personale del

corpo forestale dello Stato in materia di corresponsione stipendi, paghe, indennità integrative e speciali al personale in servizio o in quiescenza; tenuta ed aggiornamento dei fogli matricolari; rapporti con le autorità militari e civili per cure sanitarie, ricoveri, eccetera; riconoscimento di infermità per cause di servizio; rapporti informativi; provvedimenti disciplinari, distribuzione ed inventario di materiali di equipaggiamento ed armamento, eccetera.

A capo dei tre ispettorati di zona sono posti dirigenti superiori dei ruoli del corpo forestale dello Stato.

Gli ispettorati di zona del corpo forestale dello Stato sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

#### ART. 9.

I distretti del corpo forestale dello Stato (distretti delle foreste, della difesa del suolo e dell'ecologia), nel numero complessivo di 6 (sei), sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gruppi di bacini idrografici, secondo la seguente circoscrizione territoriale:

I. Distretto: affluenti dell'alto e medio bacino del Po;

II. Distretto: affluenti del basso bacino del Po, dell'Adige e del Piave;

III. Distretto: bacini del versante tirrenico dalla Liguria al Lazio compreso;

IV. Distretto: bacini del versante adriatico dal Veneto all'Abruzzo compreso;

V. Distretto: bacini dei versanti tirrenico, adriatico e jonico della Campania, del Molise, della Basilicata e delle Puglie;

VI. Distretto: bacini della Calabria e delle isole.

Ai distretti del corpo forestale dello Stato sono attribuiti compiti programmatici, di indirizzo, di coordinamento nelle materie e nei settori di cui all'articolo 2 della presente legge, ad eccezione dei settori e delle materie riservati alla competenza centrale.

A capo dei distretti sono preposti ed addetti 6 dirigenti superiori e 6 primi dirigenti dei ruoli del corpo forestale dello Stato, se-

condo quanto stabilito al quadro *D*) della tabella XI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 10.

Agli uffici di bacino del corpo forestale dello Stato, da costituirsi nel numero di 45 (quarantacinque), sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i compiti operativi di cui al precedente articolo 2.

Agli uffici di bacino sono preposti funzionari del ruolo tecnico superiore del corpo forestale dello Stato, con la qualifica di primo dirigente.

Gli uffici di bacino del corpo forestale dello Stato sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

ART. 11.

La Scuola allievi sottufficiali e allievi guardie del corpo forestale dello Stato mantiene l'organizzazione, le attribuzioni ed i compiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Alla scuola stessa sono preposti dirigenti del corpo forestale dello Stato nel numero e con le qualifiche di cui al quadro *D*) della tabella XI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 12.

La circoscrizione territoriale dei distaccamenti del corpo forestale dello Stato, da costituirsi in numero di 120 (centoventi), viene determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Ai distaccamenti, che svolgono compiti di coordinamento del servizio d'istituto delle stazioni forestali, sono preposti, di norma, marescialli forestali dei tre gradi.

Le stazioni forestali conservano l'attuale circoscrizione territoriale, modificabile con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e rimangono invariate nel numero.

Ai comandi stazione forestale sono preposti, di norma, brigadieri e vice brigadieri forestali.

Ai comandi di distaccamento e di stazione del corpo forestale dello Stato sono affidati compiti tecnici e di polizia forestale ed ecologica in tutte le materie di competenza dell'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato.

## ART. 13.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il personale appartenente agli attuali ruoli del corpo forestale dello Stato può chiedere il collocamento a riposo con un abbuono non cumulabile con quello previsto dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 e dalla legge 9 ottobre 1971 n. 824 - di 5 anni ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione.

Le regioni a statuto ordinario, con la presente legge, sono autorizzate ad assumere nei propri ruoli anche in soprannumero, il personale suddetto purché ne faccia richiesta, nel termine di un anno. Il trasferimento nei ruoli regionali dovrà avvenire con i benefici previsti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Il collocamento a riposo e il passaggio nei ruoli regionali, di cui ai precedenti comma, non comportano alcuna riduzione negli organici di appartenenza.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere approvato il relativo regolamento.

## ART. 14.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 2 miliardi per l'anno 1975 si provvederà con corrispondente riduzione dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, rispettivamente per 1 miliardo su ciascun capitolo.

Con legge di approvazione del bilancio dello Stato, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà stanziata, per ogni anno successivo, la maggiore somma di 2 miliardi.

Gli attuali capitoli di bilancio della direzione generale per l'economia montana e per le foreste divengono capitoli di bilancio dell'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato.

## ART. 15.

La presente legge entra in vigore ed ha effetto nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA I. - a

*Dirigenti tecnici con funzioni di polizia del corpo forestale dello Stato*

QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
Dirigenti generali	1	Direttore generale dell'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato.	1 (a)
Dirigenti superiori	16	Presidente di sezione del consiglio superiore dell'agricoltura.	1
		Vice direttore generale.	1
		Ispettori generali o consiglieri ministeriali aggiunti.	4
		Direttori di distretti e capi degli ispettorati di zona.	9
Primi dirigenti	78	Direttore scuola allievi sottufficiali e guardie forestali.	1
		Direttori di divisione presso l'amministrazione centrale ed i distretti.	23
		Ispettori capi o vice consiglieri ministeriali.	4
		Capi reparto scuola allievi sottufficiali e guardie forestali.	6
		Capi degli uffici di bacino.	45
<b>TOTALE N. . . .</b>	<b>95</b>		

(a) In corrispondenza è diminuita di un'unità la tabella organica XI quadro A « dirigenti generali » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA I. - b

*Carriera direttiva con funzioni di polizia del corpo forestale dello Stato*

Parametro	QUALIFICA	Dotazione organica
530	Ispettori capo aggiunti . . . . .	159
487		
455		
426		
387		
307	Ispettori superiori . . . . .	476
257	Ispettori . . . . .	
218		
TOTALE N. . . . .		635 (a)

(a) Ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 503, sono riservati n. 10 posti da conferire a seguito di pubblico concorso a laureati in scienze naturali o in geologia da destinare ai parchi nazionali.

TABELLA II.

*Organico dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato  
(Personale tecnico con funzioni di polizia)*

G R A D O	Numero posti	Parametro
Maresciallo maggiore scelto . . . . .	198	245 } ruolo unico
Maresciallo maggiore . . . . .	132 (a)	218 }
Maresciallo capo . . . . .	340	195
Maresciallo ordinario . . . . .	360	168
Brigadiere . . . . .	950	153 } ruolo unico
Vice brigadiere . . . . .		133 }
Guardia scelta . . . . .	1.500	150
Guardia (b) . . . . .	1.800	
TOTALE N. . . . .	5.280	

(a) Oltre ai n. 20 « fuori ruolo ASFD » legge maggio 1970, n. 313.  
(b) Guardia in servizio continuativo - parametro 138.  
Guardia da tre a nove anni di servizio - parametro 124.  
Guardia con meno di tre anni di servizio - parametro 115.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA III. - a

*Ruolo organico del personale dei servizi contabili - Carriera di concetto*

Parametro	QUALIFICA	Posti in organico
370	Segretario capo . . . . .	8
297 255	Segretario principale . . . . .	36
218 178 160	Segretario . . . . .	34
	TOTALE N. . . . .	78

TABELLA III. - b

*Ruolo organico dei geometri e periti - Carriera di concetto*

Parametro	QUALIFICA	Posti in organico
370	Geometra e perito capo . . . . .	17
302 260	Geometra e perito principale . . . . .	73
227 188 160	Geometra e perito . . . . .	72
	TOTALE N. . . . .	162

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA III. - c

*Ruolo organico del personale esecutivo*

Parametro	Q U A L I F I C A	Posti in organico
245	Coadiutore superiore . . . . .	27
213 183	Coadiutore principale . . . . .	119
163 133 120		
	Coadiutore . . . . .	104
	TOTALE N. . . . .	250

TABELLA IV.

*Ruolo organico degli operai*

Parametro	Q U A L I F I C A	Posti in organico
210	Capi operai . . . . .	28
190 165	Categoria 1a specializzati . . . . .	188
173 146 129		
	Categoria 2a qualificati . . . . .	194
153 133 115	Categoria 3a comuni . . . . .	78
	TOTALE N. . . . .	488